



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Registro Deliberazioni n.23

Data 30.06.2021

Oggetto: Rettifica deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2021 di “approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2021” .

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta straordinaria i sotto indicati Consiglieri Comunali:

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. BRIANO Roberto | presente |
| 2. BAZZANO Walter | presente |
| 3. CAPUTO Vincenzo | presente |
| 4. GRENNO Luciano | presente |
| 5. MENICHINI Davide | assente |
| 6. CANALE Aurora | presente |
| 7. ODDERA Roberto | presente |
| 8. GRISOLIA Giuseppe | presente |
| 9. CARUSO Eleonora | presente |
| 10. VARACALLI Gianluca | presente |

Assiste il Segretario Dott. BAGNASCO Paola Piera, il Sindaco Briano Roberto assume la presidenza e, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto suindicato al punto n. 2 ordine del giorno.

OGGETTO. Rettifica deliberazione di consiglio comunale n.11/2021 di "approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2021"

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi 639-731 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dai Tributi per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa rifiuti (TARI), stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la loro applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 1 commi 738-783 della Legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019 che reca la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15/2020 entrato in vigore dal 1° gennaio 2020 (di seguito Regolamento IMU);

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e la detrazione dell'IMU dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, in modo puntuale e specifico, nel rispetto degli equilibri di bilancio ;

CONSIDERATO che il presupposto impositivo di cui all'art. 1 comma 740 della L. n. 160/2019 esclude il possesso dell'abitazione principale, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATE le fattispecie di assimilazione all'abitazione principale, di cui al comma 741 lett. c) dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e all'art. 4 del Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15/2020;

TENUTO CONTO che soggetti attivi dell'IMU sono il Comune in riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio e lo Stato in riferimento al gettito derivante dall'IMU versata per gli immobili di gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D10), calcolata sull'aliquota dello 0,76%, ai sensi del comma 744 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

RICORDATE le fattispecie previste dal comma 747 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, per le quali è prevista la riduzione della base imponibile del 50%;

TENUTO CONTO inoltre che il comma 1092 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 ha esteso il beneficio della riduzione della base imponibile per i casi di unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, di cui al comma 747 lett. c) dell'art. 1 della L. n. 160/2019, anche in caso di decesso del soggetto comodatario, qualora l'abitazione continui ad essere abitata dal coniuge di questo e vi siano figli minori;

CONSIDERATA la Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata in G.U. n. 141, Suppl. Ord. n. 53, del 18 giugno 1993, nella quale il Comune di Altare è considerato comune montano e pertanto i terreni ivi presenti sono esenti dall'imposta;

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/20 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020;

CONSIDERATO che è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 L. 160/2019, come da prospetto che segue:

Fattispecie	Aliquota base	Aliquota minima	Aliquota massima
Abitazioni principali accatastate come A/1, A/8 e A/9 (Art. 1 co. 748 L. n. 160/2019)	0,5%	0%	0,6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10 e con annotazione di ruralità) (Art. 1 co. 750 L. n. 160/2019)	0,1%	0%	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce) (Art. 1 co. 751 L. n. 160/2019)	0,1%	0%	0,25%
Terreni agricoli (non esenti) (Art. 1 co. 752 L. n. 160/2019)	0,76%	0%	1,06%
Fabbricati D (esclusi i D/10) (Art. 1 co. 753 L. n. 160/2019)	0,86%	0,76%	1,06%
Altre fattispecie (Art. 1 co. 754 L. n. 160/2019)	0,86%	0%	1,06%

RILEVATA la possibilità per i Comuni di adottare aliquote differenziate in relazione a differenti tipologie di immobili, siano essi appartenenti al medesimo gruppo catastale ovvero a gruppi catastali distinti;

RICORDATA la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, nella quale il Ministero delle finanze ha confermato come i Comuni, possano aumentare o diminuire le aliquote stabilite dalla norma pur in considerazione dei limiti minimo e massimo imposti e che costituiscono vincoli invalicabili da parte dell'ente e come possano altresì manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie.

RAMMENTATO il comma 760 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 il quale dispone la riduzione del 25%, dell'aliquota approvata dal Comune gli immobili locati a canone concordato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. n. 431/1998;

VISTI l'art. 1 comma 174 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e l'art. 172 comma 1 lett. c) del medesimo decreto che prevede che i Comuni alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;

RICHIAMATO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RAMMENTATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 in base al quale l'ente può modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno allo scopo di ripristinare gli equilibri di bilancio, in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone *"15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: *"Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno"*;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero*

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

CONSIDERATA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2012, prot. n. 5343, che ha reso noto l'attivazione della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote mediante il Portale del federalismo fiscale, nonché la nota del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033, nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce le istruzioni inerenti alla procedura di trasmissione telematica mediante il Portale citato;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 767 della L. n. 160/2019 il quale ribadisce che le aliquote e i regolamenti in materia di IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

CONSIDERATO il comma 757 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 il quale dispone che, a pena di inefficacia, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale al fine di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, anche qualora i Comuni non intendano diversificare le aliquote rispetto a quelle individuate dalla legge;

Vista la conclusione del MEF che chiarisce "Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 29/03/2021 di " Approvazione delle aliquote IMU anno 2021" ;

Visto che per mero errore materiale nel dispositivo della deliberazione stessa è scritto :

1. di stabilire che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;

invece di :

"di stabilire che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2021";

Ritenuto quindi di dover provvedere alla modifica di detto periodo contenuto nel dispositivo deliberativo;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Con voti espressi nei modi di legge n. 6 favorevoli e n. 3 contrari (consiglieri Grisolisa – Caruso e Varacalli) avendosi n. 9 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- di determinare le aliquote e le relative detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021, così come specificato nella seguente tabella:

Fattispecie	Aliquota ¹	Detrazione
Aliquota ridotta per abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,55 %	200 €
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %	
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)	0,10 %	
Aliquota ordinaria applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli richiamati in precedenza	1,06 %	

1

- di stabilire che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;
- di ritrasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del

testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente con la seguente votazione espressa nei modi di legge: Con voti n. 6 favorevoli e n. 3 contrari (consiglieri Grisolisa – Caruso e Varacalli) avendosi n. 9 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.134, comma 4°, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

Deliberazione di consiglio comunale
N. 23 del 30/06/2021

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprimono i seguenti pareri:

SETTORE TECNICO

- a) Parere favorevole in ordine alla regolarità' tecnica.
- b) ~~Parere non dovuto sulla presente deliberazione.~~

Altare, Giugino Jasi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela rag. Fortunato

SETTORE FINANZIARIO

- a) Parere favorevole in ordine alla regolarità' contabile;

Altare, Giugino Jasi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Daniela Fortunato

COPIA conforme all'originale

Il presente verbale, previo lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

IL PRESIDENTE
(fto Briano Roberto)

Il Segretario Comunale
(fto Paola Piera BAGNASCO)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 05/07/2021 è così per 15 giorni consecutivi.

Li 30/6/2021

Il Segretario Comunale
(fto. Paola Piera Bagnasco)

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- A) In data odierna in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4. TUEL n. 267/2000)
- ~~B) Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'albo Pretorio On line del Comune per 15 gg consecutivi (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000)~~

Il Segretario Comunale
(fto. Paola Piera Bagnasco)

=====

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Piera BAGNASCO)

Paola Piera Bagnasco

=====